

Allegato B)

CAPITOLATO SPECIALE

DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI VEGETALI

EER 200201

PROVENIENTI DAI COMUNI SOCI DI SILEA SPA

PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 al 31.12.2022

CIG 8929055947 – N. GARA 8306859

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di trattamento di rifiuti vegetali – EER 20.02.01 provenienti dai Comuni Soci di Silea SpA, presso impianti autorizzati.

Il quantitativo di rifiuti presunto e non vincolante per il codice EER in questione è stimato in circa 15.000.= tonnellate anno. In caso di proroga tecnica di 180 giorni nelle more di espletamento di una nuova procedura e del superamento del 20%, il quantitativo potrà essere elevato in ton. 25.500.

Il quantitativo di rifiuti potrà essere, ad insindacabile giudizio di Silea, conferito durante tutto il periodo di durata del contratto o comunque durante minor periodo sempre su programmazione scritta di Silea.

ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

La stazione appaltante si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni (6 mesi) oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto, senza poter pretendere indennizzo alcuno.

Il servizio di trattamento dei rifiuti oggetto del presente capitolato è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. ;
- b) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e del singolo in tutte le fasi del servizio;
- c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.

ART. 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Silea SpA provvederà a propria cura e spese al conferimento dei rifiuti sopra indicati EER 20.02.01, presso l'impianto di destinazione, avvalendosi del soggetto affidatario dei servizi di raccolta.

L'impianto di destinazione indicato in sede di offerta dovrà essere unico per tutto il quantitativo stimato di rifiuti e non potrà essere mutato senza il previo consenso di Silea SpA dietro motivata richiesta dell'appaltatore.

La ditta appaltatrice dovrà comprovare di avere la titolarità di un impianto di trattamento/recupero abilitato ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti e di essere autorizzata a trattare il rifiuto oggetto dell'affidamento.

La stazione appaltante si riserva di effettuare, in ogni tempo durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dalla ditta appaltatrice ed il rispetto di quanto sopra prescritto senza preavviso alcuno.

Caratteristiche dell'impianto:

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- Capacità ricettiva annuale del EER 20.02.01 pari ad almeno 15.000 ton./anno.
- disponibilità di stoccaggio per quantitativi sufficienti a coprire i periodi di fermo/chiusura/manutenzione dell'impianto e di garantire conseguentemente il ritiro delle quantità mensili di circa programmate da Silea SpA.

I conferimenti avverranno su sei giorni la settimana, domenica e festivi infrasettimanali esclusi, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo, nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 17.00, previo preavviso di almeno una giornata lavorativa.

Il servizio SILEA è operativo 365 giorni l'anno, pertanto l'impianto dovrà garantire l'apertura in tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato compreso) e deve poter assicurare – su formale richiesta di SILEA – apertura su un turno anche in almeno 10 giornate festive da concordarsi, nonché anche nel periodo estivo e natalizio su cui eventuali periodi di chiusura per festività dovranno essere concordati con il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, senza l'autorizzazione del quale non potranno essere effettuati.

Il conferimento avverrà a mezzo di cassoni scarrabili o a mezzo piano mobile.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura, così da determinare il peso netto. Farà comunque fede il peso verificato a destino.

La copia di tale documento, timbrata e firmata per accettazione dall'impianto di trattamento e completa dell'indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa a Silea SpA entro le ore 12.00 del giorno successivo al conferimento, al trasportatore.

Dovrà inoltre essere assicurata la restituzione delle copie dei documenti di trasporto nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

ART. 4 – QUANTITATIVI CONFERIBILI E MODALITA' DEL SERVIZIO

Il quantitativo presunto, non vincolante, di rifiuti conferibili viene stimato intorno alle 15.000 tonnellate/anno, e potrà variare nell'ordine di circa il 20% in eccesso o in difetto.

Si fa rilevare che il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti.

Alla ditta aggiudicataria non verrà pertanto riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione, purché determinati con doppia pesata (pieno carico, tara e netto).

E' facoltà di Silea SpA effettuare verifiche periodiche sul peso.

In caso di discordanza con il peso rilevato da Silea SpA non saranno riconosciute tolleranze superiori ai 50 kg.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di fornire l'omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell'inizio del servizio, e comunque ogni qualvolta Silea SpA possa farne richiesta.

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute in leggi e in regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.

L'impianto di destinazione dovrà essere in possesso dell'autorizzazione Regionale/Provinciale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si precisa inoltre che tutte le spese per le eventuali analisi del rifiuto previste dall'autorizzazione all'esercizio e successive integrazioni e modificazioni, oltre che richieste dagli impianti di destinazione, saranno a totale carico dell'appaltatore il quale avrà cura di fare indicare dal laboratorio il produttore del legno; copie delle stesse dovranno essere trasmesse a Silea SpA con la seguente indicazione:

- Produttore;
- campione del.....alle ore.....;
- Prelevato presso ".....";
- Metodo di campionamento;
- Esecutore del prelievo.

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

La valorizzazione del costo di trasporto assume rilievo esclusivamente per l'individuazione della migliore offerta economica, atteso che successivamente alla definizione del migliore offerente il corrispettivo contrattuale per il servizio sarà quello del concorrente.

La distanza è calcolata utilizzando il software reperibile sul sito "Via Michelin – calcola il tuo itinerario – tipo di itinerario : il più corto (auto), indicando solo i Comuni di riferimento senza l'ubicazione esatta della via.

L'importo contrattuale sarà quello determinato dal ribasso offerto sull'importo unitario a base d'asta di **Euro 36,75.-/ton.**

ART. 7 – CORRISPETTIVI

Il servizio verrà compensato "a misura", ovvero in base alle reali quantità di rifiuti conferiti e trattati, in relazione al miglior prezzo offerto sul prezzo unitario posto a base d'asta.

I corrispettivi sono stabiliti negli importi indicati in offerta dalla data di aggiudicazione, espressi in €/ton., detta offerta si intende al netto dell'IVA, se dovuta, e comprensiva di Ecotassa e Contributo ambientale.

La ditta aggiudicataria pertanto rinuncia espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di Ecotassa e di Contributo Ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale.

In merito ai rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008, l'importo dei relativi oneri di sicurezza è pari a zero.

ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

ART. 9 - FATTURAZIONE

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a SILEA SPA mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati ed avviati agli impianti di trattamento.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

ART. 10 – PAGAMENTI

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, attraverso bonifico bancario, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di crediti maturati da Silea, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, questi dovranno essere restituiti a Silea sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o Silea, previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell'importo negli stessi termini.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad operare in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

ART. 11 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.

L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati.

ART. 12- PENALITA'

Il ritardo da parte della ditta aggiudicataria nell'accettazione del carico di rifiuti superiore a 120 minuti costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte di Silea SpA di una penale pari a 200 € ogni ora di ritardo o frazione di ora oltre i 120 minuti, oltre ai maggiori costi di trasporto e di smaltimento/recupero del carico o dei carichi.

Per eventuali altri inadempimenti, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, sarà comunque facoltà di Silea SpA stabilire l'importo della corrispondente penalità pecuniaria, in relazione alla gravità dell'inadempimento e delle responsabilità accertate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti, secondo le seguenti modalità:

- € 500,00 per inadempimenti di lieve gravità;

- da € 501,00 ad € 1.500,00 per inadempimenti di media gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di lieve entità per la medesima fattispecie;
- da € 1.501,00 ad € 5.000,00 per inadempimenti di rilevante gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di media entità per la medesima fattispecie.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo PEC, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni in forma scritta entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà trattenuta sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate dalla ditta aggiudicataria stessa.

E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 120 minuti, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 3 (tre) gg, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 13 - FERMO IMPIANTO

In caso di fermo impianto per manutenzione programmata, l'appaltatore dovrà garantire il ritiro delle quantità mensili programmate da Silea SpA.

Eventualmente la comunicazione del fermo impianto per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima del verificarsi della fermata.

In caso d'urgenza a seguito di imprevisto (quale ad esempio un incendio od un guasto) e pertanto in caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti richiamati in sede di gara, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore solari:

- documentare la causa d'urgenza;
- comunicare a SILEA SpA l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere a SILEA SpA la seguente documentazione:
 - provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e al D.M. 28.04.1998 n. 406 – nella seguente categoria e classe:
 - categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi almeno nella classe classe C - (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate).

L'eventuale maggiore costo di trasporto ad impianti sostitutivi verrà addebitato all'appaltatore.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di SILEA SpA.

ART. 14 - INIZIO DEL SERVIZIO e CAUZIONE DEFINITIVA

Silea SpA si riserva di far iniziare il servizio anche nelle more di sottoscrizione del contratto di appalto.

Silea SpA si riserva, per motivi di interesse pubblico, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto o posticipare la decorrenza del termine iniziale del proprio rapporto contrattuale senza che la Ditta provvisoriamente aggiudicataria possa eccepire alcunché.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste, l'appaltatore dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea SpA circa la regolarità del servizio.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Silea spa per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da Silea SpA, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

L'appaltatore non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere all'esecuzione di tutti i servizi o di parte di essi, d'ufficio ed a tutto carico della ditta aggiudicataria, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza alle condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in maniera imperfetta.

ART. 16 - NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO e PERSONALE IN SERVIZIO.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La società, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

ART. 17 - SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto. Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto. In questo caso, nell'offerta dovrà essere indicata la tipologia dei servizi che il concorrente intenda subappaltare.

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Qualsiasi subappalto dovrà esser autorizzato. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della società per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

E' comunque vietata la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso.

17.1 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Silea SpA non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni dallo stesso eseguite, salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. È invece fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, Silea SpA sospende, ferme le altre ipotesi previste ex lege e dal presente capitolato, il successivo pagamento a favore.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni in tema di appalti pubblici.

ART. 18 - ESECUZIONI D'UFFICIO.

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti SILEA SpA avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

ART. 19 - RECESSO

Silea spa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o a seguito di intervenute disposizioni legislative di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno trenta (30) giorni.

ART. 20 - CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lecco con rinuncia di qualsiasi altro.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 21 - FORME DI COLLABORAZIONE DELL'APPALTATORE.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà provvedere a segnalare al Direttore di esecuzione del servizio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE.

Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

ART. 23 – NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l'invio di documentazione relativa alla presente procedura di affidamento saranno effettuate utilizzando quale unico strumento l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori, ai sensi degli art. 52 Codice e dell'art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005.

Con l'invio della documentazione l'operatore economico dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di accettare l'offerta presentata da codesto operatore economico;

i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;

in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è Silea Spa.

ART. 25 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 26 – RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

L'appaltatore si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico.

L'appaltatore si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.Sileaspa.it.

ART. 27 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso; deve disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b) fornire, entro il secondo giorno lavorativo dalla data di movimentazione, mediante un file sequenziale in via telematica, con tracciato definito da Silea SpA, i dati relativi a tutte le movimentazioni dei rifiuti per la compilazione del registro di intermediazione, oggetto del presente capitolato. I dati trasmessi dovranno riferirsi ai pesi riscontrati a destino, e copia dei formulari dovranno essere consegnati all'ufficio preposto di Silea SpA, nel rispetto dei termini di cui sopra.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della Stazione Appaltante.

A garanzia dei relativi rischi, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00). La polizza dovrà essere stipulata "ad hoc" oppure, qualora si usufruisca dell'estensione di polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, con specifico riconoscimento di Silea SpA come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

ART. 29 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE DI SILEA Spa.

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, OHSAS18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

ART. 30 – AUTORIZZAZIONI.

L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente SILEA SpA di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati a SILEA Spa ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica a SILEA Spa della situazione.